



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Settore V - Qualità della Vita-Servizio Politiche per la Famiglia

## CONVENZIONE

Che viene stipulata ai sensi della deliberazione G.C. n. 23 del 27.01.2015 e della deliberazione G.C. n. 196 del 30.06.2015, in attuazione del protocollo di intesa siglato tra la Provincia autonoma di Trento ( di seguito PTTA ) e il Comune di Alghero e la deliberazione G.C. n. 218 del 14.07.2016.

Tra le parti:

(1) **COMUNE DI ALGHERO**, con sede in Alghero in Via Sant'Anna n 38 codice fiscale 00249350901

Rappresentata da

- Il Sindaco , Dott. Mario Bruno nato ad Alghero il 04/04/1965, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Alghero.

(2) **ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE**, con sede in Brescia in Quartiere la Famiglia, Via XXIesima, avente codice fiscale n.98116590179 Rappresentata da:

- Prof. Giuseppe Butturini, nato a Revere (MN) il 03/07/1936, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della predetta Associazione ( di seguito ANFN ).

### ART.1

#### Premessa

Nell'ambito degli interventi previsti dal Comune in merito alla promozione della famiglia, tenuto conto del protocollo stipulato in data 13 maggio 2016 tra la Provincia Autonoma di TRENTO e l'Associazione nazionale famiglie numerose, il Comune di Alghero individua nell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, l'ente portatore di interesse specifico e operatore privilegiato, con il quale collaborare rispetto al tema della promozione del benessere familiare in attuazione del piano di interventi concordato con l'Agenzia per la famiglia della PTTA , inserito in apposita delibera di giunta n. 196 del 2015.

Il Comune si avvale quindi della collaborazione di ANFN per le attività di attuazione dei punti programmatici del piano di interventi in materia di politiche familiari siglato tra la PTTA e il Comune di Alghero e intende sostenerne le attività con la presente convenzione.



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Settore V - Qualità della Vita-Servizio Politiche per la Famiglia

## ART.2

### Oggetto dell'incarico

Ai fini della collaborazione prevista all'art.1, ANFN si impegna a gestire le attività dell'Ufficio famiglia nei locali messi a disposizione dal Comune con l'obiettivo di realizzare un luogo di approfondimento, progettazione, coordinamento e monitoraggio al fine di valorizzare la famiglia e le sue potenzialità per la crescita ed il rafforzamento del singolo e del tessuto sociale.

In particolare l'ANFN si occupa di dare attuazione ai punti programmatici del piano di interventi in materia di Politiche Familiari concordato con la PTTA e inserito nella delibera di Giunta n. 196 del 30 06 2015. (vedi delibera allegata).

Le attività saranno svolte nei locali e con le attrezzature messe a disposizione dell'Associazione da parte del Comune a titolo gratuito, nonché con i materiali forniti dal Comune stesso come da inventario allegato alla presente convenzione sotto la lettera "A".

L'Associazione si impegna a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune in caso di mancata osservanza di quanto sopra.

## ART.3

### Copertura assicurativa e responsabilità

L'ANFN secondo quanto previsto dall'art.30, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n.383, garantisce la copertura assicurativa dei propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i relativi oneri, evidenziati nel resoconto di cui al successivo art.8, sono anticipati dall'Associazione e rimborsati dal Comune.

L'ANFN si obbliga, altresì a garantire la copertura assicurativa per qualsiasi evento dannoso che si possa verificare nello svolgimento delle attività indicate all'art.2.

L'Associazione solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della convenzione, nonché dei dipendenti, volontari, operatori o altri soggetti di cui si avvalga.



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Settore V - Qualità della Vita-Servizio Politiche per la Famiglia

## ART, 4

### Obblighi dell'Associazione

L'Associazione garantisce che le attività programmate siano rese con continuità e si impegna a comunicare immediatamente al Comune le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle stesse.

L'Associazione garantisce che i servizi erogati siano svolti nel rispetto dei principi di uguaglianza, equità e parità di accesso.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività, ne garantisce altresì la correttezza del comportamento nei confronti dei diritti, delle dignità e della riservatezza degli utenti e dei fruitori delle attività.

L'Associazione garantisce il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro come modificato dal D.Lgs.3 agosto 2009,n.106.

## ART. 5

### Erogazione del finanziamento

Per la realizzazione delle attività previste nella convenzione il Comune finanzia un rimborso spese ritenute ammissibili per un importo complessivo massimo nel triennio di Euro 60.000,00 ( euro sessantamila,00 ).

Ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa, l'ammontare del finanziamento è determinato sulla base di una relazione programmatica, nonché di un preventivo economico dal quale risulti separata evidenza di ogni singola voce prevista al successivo comma 4.

Il limite massimo di rimborso , fino a concorrenza della spesa ammessa, per le attività da svolgere nel corso degli anni 2016,2017 e 2018 è fissato in complessivi Euro 60.000,00 ( euro sessantamila,00 ).

Il finanziamento, salvo quanto previsto dall'art.8 otto comma 3, viene corrisposto a copertura delle spese oggettivamente documentabili inerenti alla gestione ordinaria, per la quota parte imputabile all'attività convenzionata - corrispondente all'incidenza delle attività gestite dall'associazione - e in particolare:



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

## Settore V - Qualità della Vita-Servizio Politiche per la Famiglia

- spese per il personale dipendente – retribuzioni, contributi previdenziali ed assistenziali, quota annuale accantonamento TFR, rimborsi spese- compresi i prestatori occasionali o a progetto, assunti direttamente o per tramite di organizzazioni aderenti all'Associazione;
- spese per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari, compresa la partecipazione a convegni e seminari;
- spese per l'organizzazione di eventi ed iniziative di integrazione sociale;
- rimborso spese sostenute dai volontari;
- oneri assicurativi di cui al precedente art.5 cinque, inerenti alla sede e al personale volontario;
- spese amministrative- cancelleria, valori bollati, stampa, acquisto testi, ecc.;
- spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature;
- spese per telefonia mobile in dotazione al personale.

### ART.6

#### Modalità di erogazione

Nei limiti della disponibilità di cassa della struttura liquidante, il finanziamento di cui all'art.5, comma 1, viene erogato per ogni annualità dal Comune, entro 30 trenta giorni dalla richiesta dell'Associazione, con le seguenti modalità.

- a fino ad un massimo del 50 per cento a titolo di acconto, su prestazione di idonea documentazione fiscale, ad avvenuta esecutività del provvedimento di impegno di spesa.
- b fino a un ulteriore 30 per cento al termine del primo semestre, su presentazione di idonea documentazione fiscale.
- c il saldo previo accertamento della congruità dei rimborsi proposti, nonché della regolarità della documentazione fornita e della corretta esecuzione delle attività convenzionate, su prestazioni di:
  - idonea documentazione fiscale;
  - rendiconto delle entrate e delle uscite relative all'esercizio, a firma del legale rappresentante;
  - relazione illustrativa dell'attività svolta, a firma del legale rappresentante.

Il rendiconto e la relazione illustrativa dovranno essere presentati al Comune entro il 31 maggio dell'anno successivo, ai fini della verifica della corretta esecuzione dell'attività svolta nell'anno precedente.

Nel rendiconto sono ammesse compensazioni fino a un massimo del 25 per cento del totale del rimborso spese annuale tra le diverse voci di spesa rispetto a quanto previsto nel preventivo di cui al comma 2



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

## Settore V - Qualità della Vita-Servizio Politiche per la Famiglia

dell'art.5, purché rimangano inalterati i contenuti dell'attività e ferma restando l'entità massima del rimborso.

Qualora dal resoconto risulti un'eccedenza di importi erogati a titolo di acconto rispetto alla somma spettante, il Comune procederà al recupero della differenza. Qualora il rendiconto non venga presentato entro il termine del 31 maggio, dell'anno successivo, il Comune procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme già erogate, gravate degli interessi legali alla data di erogazione al giorno di restituzione.

### ART.7

L'Associazione è obbligata a fornire periodicamente al Comune, su richiesta dello stesso, dati conoscitivi inerenti all'attività svolta. Il Comune vigila sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.

Il Comune può richiedere, in luogo del rendiconto di cui all'art.8, comma 1, la documentazione fiscale in originale, può altresì, richiedere copia del bilancio approvato dall'assemblea.

### ART. 8

#### Obbligo di riservatezza e di trattamento dei dati

Il Comune nomina l'Associazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali. L'Associazione si impegna ad operare nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini di un adeguato trattamento dei dati personali e/o sensibili acquisiti.

Il Comune assicura che tutti i dati acquisiti, anche con procedure informatiche, saranno trattati soltanto per le finalità connesse e funzionali alla presente convenzione ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196.

### ART.9

#### Risoluzione della convenzione



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

## Settore V - Qualità della Vita-Servizio Politiche per la Famiglia

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione dandone preavviso alla controparte almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'Associazione, il finanziamento dovuto a quest'ultima verrà rideterminato dal Comune in base attività effettivamente svolta dalla stessa fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Il Comune, in caso di inadempimento dell'Associazione agli obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 del Codice Civile, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la convenzione è risolta di diritto. In tale caso, il Comune non avrà oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile – Clausola risolutiva espressa - nelle seguenti ipotesi:

- interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi violazioni e/o inosservanze di disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- gravi irregolarità nella gestione servizio che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
- omessa rendicontazione entro il termine assegnato.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e senza altra formalità, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'applicazione della risoluzione della convenzione non pregiudica, da parte del Comune, il recupero delle maggiori spese sostenute in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nonché la messa in atto di azioni di ricevimento per danni subiti.

### ART.10

#### Norme finali



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Settore V - Qualità della Vita-Servizio Politiche per la Famiglia

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative esistenti in materia, in quanto applicabili.

Per ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione della presente convenzione, l'Associazione elegge il suo domicilio in Brescia in Quartiere la Famiglia, Via XXI esima.

## ART.11

### Aspetti fiscali

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose.

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la presente convenzione è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R.26 aprile 1986, n.131 e s.m.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Alghero, li 22/07/2016

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE

Il Presidente

Sig. Giuseppe Butturini

COMUNE DI ALGHERO

Il Sindaco

Dott. Mario Bruno